



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTA la legge 23 agosto 1988 n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, con il quale l'On. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna è stata nominata Ministro senza portafoglio;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2008, con il quale è stato conferito al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna l'incarico per le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 giugno 2008, con il quale la Prof.ssa Isabella Rauti è stata nominata Capo del Dipartimento per le pari opportunità;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008 concernente delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di pari opportunità al Ministro senza portafoglio On. dott.ssa Maria Rosaria Carfagna;

VISTO l'art. 7 commi 6 e *6bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (come modificato dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133), che prevede e disciplina la possibilità per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per esigenze cui non possano far fronte con personale in servizio e secondo procedure comparative;

RITENUTA la necessità di assicurare l'applicazione dei principi di buon andamento ed imparzialità sanciti dall'art. 97 della Costituzione, da cui discendono i principi di trasparenza e ragionevolezza dell'azione amministrativa, nelle procedure volte al conferimento di incarichi ai sensi del citato art. 7 commi 6 e *6bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

RITENUTA, altresì, la necessità di agevolare il Dipartimento nella ricerca e nella individuazione di esperti con specifiche conoscenze ed esperienze non reperibili nell'ambito del personale in servizio e, contestualmente, consentire agli esperti medesimi la segnalazione delle rispettive posizioni professionali e disponibilità;

VALUTATA l'opportunità, alla luce di tutto quanto sopra, di procedere alla costituzione di un Albo di esperti nei settori di competenza del Dipartimento, secondo criteri e procedure idonei ad assicurarne la funzionalità;

DECRETA

Articolo 1

E' formalmente istituito l'Albo degli esperti nei settori di competenza del Dipartimento, come desumibili dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 giugno 2008.

Articolo 2

Potranno iscriversi all'Albo gli esperti con particolare e comprovata specializzazione anche universitaria rientranti nelle seguenti categorie:

- esperti in materia di pari opportunità e parità di trattamento tra donne e uomini;
- esperti in materia di discriminazioni di cui all'art. 13 del Trattato Unione europea;
- esperti in materia di Fondi strutturali europei, altri Fondi comunitari e Fondo per le Aree Sottosviluppate (FAS);
- esperti in comunicazione pubblica e relazioni istituzionali;
- esperti giuridici in materie connesse alle funzioni istituzionali del Dipartimento;
- esperti in tecnologia della comunicazione e dell'informazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 3

L'iscrizione all'Albo non comporta alcun impegno di effettivo conferimento di incarichi per il Dipartimento né può in alcun modo costituire titolo per qualsivoglia pretesa o diritto di reclutamento.

L'iscrizione all'Albo non vale come certificazione delle conoscenze ed esperienze riportate dagli iscritti nelle rispettive posizioni professionali né legittima gli iscritti a sollecitare eventuali conferimenti di incarichi presso il Dipartimento.

Articolo 4

L'iscrizione all'Albo si effettuerà secondo le modalità indicate nella sezione ad esso dedicata sui siti "www.pariopportunita.gov.it" e "www.retepariopportunita.it", con l'inserimento *on line* del proprio *curriculum vitae*.

Il Dipartimento non prenderà in considerazione iscrizioni effettuate con modalità diverse da quelle indicate nel presente decreto.

Ciascuna iscrizione si intenderà automaticamente effettuata per la sede del Dipartimento in Roma. Qualora l'esperto fosse interessato anche ad incarichi di assistenza tecnica presso le Regioni, ove attivati, il medesimo dovrà manifestare tale disponibilità esprimendo non più di quattro preferenze al riguardo.

Articolo 5

L'interessato che avrà correttamente eseguito la procedura di iscrizione verrà automaticamente inserito nell'Albo secondo l'ordine alfabetico.

Il Dipartimento non effettuerà alcun tipo di valutazione, formale o sostanziale, nella fase ed ai fini dell'iscrizione all'Albo né trasmetterà certificazione alcuna in ordine all'esito della procedura di iscrizione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 6

Gli iscritti all'Albo potranno aggiornare la propria posizione professionale integrandola con le conoscenze ed esperienze di volta in volta maturate.

Il periodo di validità dei dati trasmessi è fissato in ventiquattro mesi e, pertanto, saranno automaticamente escluse dall'Albo le posizioni professionali i cui dati non risultino aggiornati entro il suddetto termine.

Articolo 7

Al sorgere di specifiche esigenze cui non sia possibile far fronte con personale in servizio, il Dipartimento selezionerà tra gli iscritti all'Albo i destinatari dei relativi incarichi.

Le selezioni per il conferimento di incarichi si svolgeranno ai sensi dell'art. 7 comma *6bis* decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Gli esperti selezionati per il conferimento di incarichi ne riceveranno comunicazione con le modalità ritenute dal Dipartimento più opportune.

Articolo 8

In occasione delle selezioni per il conferimento di incarichi, il Dipartimento procederà alla verifica dei dati forniti dagli interessati.

Qualora le dichiarazioni rese dagli iscritti risultassero non veritiere o gli iscritti medesimi non fossero in grado di produrre, a richiesta, la documentazione attestante le competenze dichiarate, il Dipartimento provvederà ad escludere automaticamente gli interessati dall'Albo.

Articolo 9

La validità dell'Albo è a tempo indeterminato ma il Dipartimento potrà determinarne la cessazione in qualunque momento e senza obbligo di motivazione.

In caso di cessazione di efficacia dell'Albo gli iscritti non potranno vantare alcuna pretesa al riguardo.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Articolo 10

La *long list* costituita dal Dipartimento con avviso pubblico del 10 luglio 2004 cessa di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli iscritti alla predetta *long list*, qualora ancora interessati a segnalare le rispettive posizioni professionali e disponibilità, dovranno comunque iscriversi all'Albo con le modalità di cui al presente decreto.

Articolo 11

I dati dei quali il Dipartimento entrerà in possesso a seguito della costituzione dell'Albo saranno trattati nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Articolo 12

Il Responsabile del procedimento di cui al presente decreto è la sig.ra Serenella Martini, funzionaria del Dipartimento. Recapiti: 0667792430 (tel.) - 0667792463 (fax); europa.po@palazzochigi.it (e-mail).

Roma, 29 OTT. 2008

Prof.ssa Isabella Rauti